

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 662)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e Aviazione civile, Marina mercantile, Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 9 gennaio 1980 (V. Stampato n. 929)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(EVANGELISTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 gennaio 1980*

**Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali
per il periodo 1º gennaio 1979-31 dicembre 1980**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino all'emanazione di una legge organica concernente la ristrutturazione dell'industria cantieristica navale, il contributo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, numero 878, e successive proroghe, può essere

concesso in misura non eccedente il 30 per cento del prezzo dei contratti di costruzione, comprese eventuali aggiunte e varianti risultanti da atti di data certa prima dell'ultimazione dei lavori, stipulati successivamente al 1° gennaio 1979 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980.

Le richieste di contributo rivolte al Ministero della marina mercantile sono sottoposte, prima della eventuale emanazione dei provvedimenti di concessione, al parere consultivo della Commissione per il piano della cantieristica, istituita presso il Ministero stesso, che ne esaminerà la corrispondenza rispetto alle esigenze di sviluppo della flotta nazionale, dei trasporti marittimi e della occupazione.

Il Ministro della marina mercantile accerta la congruità del prezzo convenuto tra cantiere ed armatore, riducendo eventualmente la misura dello stesso, ove tale prezzo non venga ritenuto congruo, sulla base dei criteri di cui al successivo settimo comma.

Ove il contributo risulti inferiore del 15 per cento a quello indicato nel provvedimento di concessione che, nel caso di modifiche di contratto, può essere variato di conseguenza, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare dello stesso calcolato a lavori ultimati e gli 85/100 di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

In ogni caso la misura percentuale del contributo finale non può essere modificata e il contributo stesso non può superare il 30 per cento del prezzo globale della costruzione, come definito dai precedenti commi.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese alla costruzione di navi a struttura metallica, destinate ad attività industriali o di ricerca che si svolgono in acque marittime, nonchè alla trasformazione di navi mercantili in esercizio.

La percentuale del contributo verrà fissata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Commissione di cui al secondo comma, secondo criteri che tengano conto delle esigenze della struttura cantieri-

stica nazionale, privilegino costruzioni atte a contribuire alla soluzione dei problemi energetici del paese, consentano all'industria cantieristica del Mezzogiorno l'utilizzo, nella massima misura possibile, della potenzialità operativa delle stesse.

In relazione ai **problemi occupazionali**, ai cantieri del Mezzogiorno verrà comunque accordata la misura massima del contributo previsto per i vari tipi di nave.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge.

Qualora il cantiere presti idonea fideiussione, rispettivamente pari al 25, al 50 o al 75 per cento del **contributo risultante** dal provvedimento di concessione, gli anticipi di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, potranno essere corrisposti il primo all'inizio della costruzione e il secondo e il terzo in corrispondenza del 25 e del 50 per cento dell'avanzamento globale dei lavori.

Art. 2.

Il comitato tecnico previsto dal sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è integrato, per l'esame dei programmi di ristrutturazione e di riconversione delle imprese di costruzione e di riparazione navale, con la partecipazione del Direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile.

Art. 3.

Il Ministro della marina mercantile riferisce ogni sei mesi al Parlamento, con una apposita relazione, sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 miliardi nel periodo 1980-1982, di cui lire 60 miliardi per l'anno 1980.

All'onere di lire 60 miliardi relativo all'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 33 miliardi la voce « Costruzione di alloggi di servizio per le Forze dell'ordine » e quanto a lire 27 miliardi la voce « Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.